

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Teormino.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO PER IL COMPARTO ZT 3.3 - VIA PACE - VIA MILANO. MODIFICA PLANIVOLUMETRICA.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

 “ PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO PER IL COMPARTO ZT 3.3 - VIA PACE - VIA MILANO. MODIFICA PLANIVOLUMETRICA. ”
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Ing. Novaresi (2 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO PER IL COMPARTO ZT 3.3 – VIA PACE – VIA MILANO. MODIFICA PLANIVOLUMETRICA

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Direttore del Settore Tutela Ambientale e Progetti Strategici che si allega quale parte integrante del presente atto;
- vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 12 giugno 2003, n°30, *“Ratifica dell'Accordo di Programma di approvazione del Programma Integrato di Intervento ex Legge Regionale 9/99 relativo all'ambito di via Milano - via Pace/ex Monastero di San Nicolao”*.
- visti i contenuti dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione del comparto Z.T. 3.3 – via Pace – via Milano, approvato con Decreto Assessore Regionale del 30 luglio 2003, n. 12762;
- visti gli atti procedimentali relativi all'esecuzione del Programma Integrato di Intervento per all'ambito di via Milano - via Pace, ed in particolare:
 - visti i contenuti della “Convenzione con la società “E.C.I.S. S.r.l.” per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento relativo alle aree site in Comune di Sesto San Giovanni, ricomprese tra via Pace, via Mantova, via Milano in conformità al Programma Integrato di Intervento approvato tramite Accordo di Programma ai sensi della Legge Regionale n. 9/99” stipulata in data 16 ottobre 2003;
- visto il Permesso di Costruire n. 126/2004 rilasciato in data 9 novembre 2004;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto l'immediata esecutività del presente atto;

DELIBERA

- di prendere atto che la modifica al PII per il comparto Milano – Pace, riguardante la realizzazione del secondo piano di posti auto interrati, costituisce modifica planivolumetrica ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Accordo di Programma approvato con Decreto Assessore Regionale del 30 luglio 2003, n. 12762;
- di dare mandato ai competenti uffici comunali di inoltrare al Collegio di Vigilanza le necessarie comunicazioni inerenti la modifica al PII in oggetto nonché di dare esecuzione alle disposizioni della presente deliberazione;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RELAZIONE

Con Deliberazione n. 30 del 12 giugno 2003 il Consiglio Comunale ha ratificato l'Accordo di Programma (AdP) con la Regione Lombardia per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento (PII) finalizzato alla riqualificazione del comparto ZT 3.3 – via Pace – via Milano. Tra gli interventi previsti dal PII - oltre alla residenza di proprietà comunale, alla residenza privata e relative attrezzature commerciali - è prevista la realizzazione di un edificio da adibirsi a residenza temporanea con relativi posti auto pertinenziali collocati al primo piano interrato dell'edificio. L'edificio e le pertinenze della residenza temporanea costituiscono - come da art. 5, comma 3, della convenzione attuativa del PII stipulata in data 16 ottobre 2003 - un'attrezzatura privata di interesse pubblico/generale: "tale immobile e relative pertinenze sono, nel loro complesso, da considerarsi come standard aggiuntivo equiparato a servizio privato di pubblico interesse". Con atto n. 126/2004 viene rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione del secondo piano di box interrati pertinenziali all'edificio adibito a residenza temporanea di studenti e lavoratori. La realizzazione del secondo piano di posti auto interrati, non prevista dal PII vigente, è rivolta ad incrementare la dotazione di posti auto interrati per la residenza temporanea. La proiezione in superficie dell'ingombro della rampa di collegamento tra il primo e il secondo piano interrato comprende una porzione di area, ceduta al Comune, conteggiata per il soddisfacimento degli standard urbanistici generati dal PII. Tenuto conto che i lavori per l'edificio da adibire a residenza temporanea sono in fase di attuazione, l'ingombro della rampa ha, inoltre, comportato la realizzazione in superficie – vale a dire sulla predetta area di proprietà comunale destinata a verde pubblico - di alcune griglie di areazione.

In seguito a tale modifica, che ha comportato la realizzazione del secondo piano di box interrati a servizio della residenza temporanea, è stata quindi convocata - in data 20 novembre 2008 - la segreteria tecnica con i competenti rappresentanti della Regione Lombardia. In particolare, la segreteria tecnica si è riunita per valutare se l'ingombro in sottosuolo della rampa, insieme all'occupazione in superficie delle griglie di areazione, determinano una variazione degli aspetti urbanistici primari - così come definiti all'art. 12, comma 4, del sopraindicato AdP – ovvero se concorrono a una riduzione della dotazione di standard urbanistici.

I tecnici regionali congiuntamente con quelli comunali, considerata la destinazione a standard aggiuntivo dell'immobile e relative pertinenze, sono concordi nel valutare tale variazione del PII come modifica planivolumetrica ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'AdP. Tale variazione al PII - che non compromette, quindi, la dotazione di standard urbanistici – dovrà, in ogni caso, essere comunicata al Collegio di Vigilanza preposto al controllo sull'esecuzione dell'AdP.

Tutto ciò premesso si chiede alla Giunta Comunale:

- di prendere atto che la modifica al PII per il comparto Milano – Pace, riguardante la realizzazione del secondo piano di posti auto interrati, costituisce modifica planivolumetrica ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Accordo di Programma approvato con Decreto Assessore Regionale del 30 luglio 2003, n. 12762;
- di dare mandato ai competenti uffici comunali di inoltrare al Collegio di Vigilanza le necessarie comunicazioni inerenti la modifica al PII in oggetto nonché di dare esecuzione alle disposizioni della presente deliberazione;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sesto S.G., lì 25/11/2008

IL DIRETTORE

Dott. Ing. GianMauro Novaresi